

Spesometro primo semestre 2017: le faq e relative risposte sulle regole di compilazione e di trasmissione del file



L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito *internet* una serie *Faq* e relative risposte che riguardano le regole di compilazione e di trasmissione del *file* contenenti le comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda.

[Link ad una selezione di risposte che riguardano la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, in scadenza il 28 settembre 2017](#)

Comunicazione dei dati delle fatture: l'Agenzia eviterà duplicazioni in caso di errato invio di dati di fatture che sono oggetto di trasmissione al sistema Sts

Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014 – in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1047). L'Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture del primo semestre del 2017

Prorogato al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate relative al primo semestre del 2017. La proroga è stata prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri (D.P.C.M.), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (Cfr. comunicato stampa Mef del 1° settembre 2017)

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (articoli 21 e 21-*bis* del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito [dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1933](#)), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “collegato”, prevede un **pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni**. In particolare, con l'aggiunta dei commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:

– **per l'omissione o per l'errata trasmissione dei dati**

delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzioni non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. *cumulo giuridico*), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);

– per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all'applicazione del c.d. *cumulo giuridico* delle sanzioni.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017](#), ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ([in "Finanza & Fisco" n. 24-25/2016, pag. 1960](#)). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell'omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al **primo trimestre del 2017** (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

La riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:

- **31 luglio 2017**, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/9 (euro 55,56)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *a-bis*), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (**contestualmente il contribuente dovrà assolvere l'obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta**. In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, **obbliga comunque all'invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata**).
- **il 30 aprile 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) **sono stati** correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a **1/8 (euro 62,50)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b*), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l'obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, **viene meno** a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).
- **il 10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 **non** sonostati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, **il contribuente** dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (*cfr.*, sul punto, [circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016](#)) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a **1/7**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. *b-bis*), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (**euro 71,43**).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore

aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà della comunicazione – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – [Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017](#) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. L'Agenzia scrive

Come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, inviate le prime lettere di compliance con cui l'Agenzia delle entrate invita i contribuenti a chiarire la loro posizione e a saldare il debito IVA se dovuto.

In questo caso, i titolari di partita IVA destinatari delle comunicazioni relative al I trimestre 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: le risposte ai quesiti dell'Agenzia delle entrate

Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei “*dati fattura*” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l'Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la [risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017](#).

Cosa fare in caso di errori

L'Agenzia delle Entrate precisa che per ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo è consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, **anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento**.

Chiarimenti anche sui tempi

Il documento di prassi conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “*fatture emesse*” **deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento**. Per esempio, la comunicazione “*dati fattura*” riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la

data rientrante in quel semestre. Inoltre, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.

Le fatture “cointestate”

Cosa succede nel caso di fatture “cointestate”? **L'Agenzia ritiene non plausibile l'emissione di una fattura “cointestata” verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B).** Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “*Identificativi Fiscali*” andrà effettuata riportando i dati di **uno solo dei soggetti**. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017](#), con oggetto: Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Ulteriori chiarimenti – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)

Per saperne di più:

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture

emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)

[**Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017:**](#) *«Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»*

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Firmato il D.P.C.M di proroga al 12 giugno 2017

Posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato dal Presidente Paolo Gentiloni, registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Le prime risposte ai quesiti sulla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. Questo è solo uno degli attesi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate ufficializzati nelle Faq di seguito riportate.

Trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA. Disponibile il software

gratuito

A partire da oggi (10 maggio 2017) è possibile trasmettere online le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. I nuovi servizi permettono ai contribuenti e agli intermediari di condividere con l'Amministrazione finanziaria i dati di sintesi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento, come previsto dall'art. 4 del D.L. n. 193/2016.

La comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i nuovi servizi e strumenti messi gratuitamente a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari. L'Agenzia mette inoltre a disposizione istruzioni e assistenza per contribuenti e intermediari, tutti raggiungibili sul sito www.agenziaentrate.it al seguente percorso: Home – Strumenti – Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione – Fatture e corrispettivi.

Comunicazioni telematica delle liquidazioni periodiche IVA. Risposta Mef insoddisfacente

La risposta fornita dal Mef all'interrogazione parlamentare sulle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA non è soddisfacente. Restano infatti in piedi tutte le criticità denunciate nei giorni scorsi, a cominciare dagli insopportabili costi per i software necessari al nuovo adempimento". E' quanto afferma il

presidente nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, secondo il quale, inoltre, “tenuto conto dell’ancora attuale indisponibilità degli applicativi necessari, è indispensabile un rinvio della scadenza, in linea con quanto previsto dallo Statuto del contribuente”.

Trasmissione delle liquidazioni IVA in scadenza a maggio: il Viceministro Mef, Casero, preannuncia una breve proroga

Il Viceministro Luigi Casero preannuncia l’intenzione del Governo di disporre nelle prossime ore una breve proroga del termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA relativamente alla scadenza di maggio.

Spesometro. Comunicazioni di commercianti al dettaglio e tour operator solo oltre il

“tetto”. Confermato l’esonero per la P.A.

Le Pubbliche Amministrazioni e quelle autonome non devono comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro) relative all’anno 2016.

È quanto prevede il [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi](#). Il documento esclude dalla comunicazione anche le operazioni dei commercianti al dettaglio, per importi fino a 3mila euro al netto dell’IVA, e quelle dei tour operator, per importi inferiori ai 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

Il [provvedimento](#) si inserisce in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, evitando ulteriori incombenze a carico degli enti pubblici, e recepisce le richieste dei *tour operator* e dei commercianti al dettaglio, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti, tenuto conto delle difficoltà che sono state segnalate dalle associazioni di categoria. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2017)*

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni

periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione

Diffuse dall'Agenzia delle entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, prot. 58793/2017, recante: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070», le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (D.Lgs n. 125/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dal D.L. n. 78/2010 modificato dal D.L. n. 193/2016.

Spesometro, P.A. esonerate anche per il 2016. Per commercianti al dettaglio e tour operator resta il tetto

dei 3mila euro

È in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall'invio dello Spesometro. Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest'anno, l'obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti.

Dati liquidazioni periodiche IVA: diffusa la bozza comunicazione. La prima trasmissione entro il 31 maggio 2017

Pubblicata nel sito dell'Agenzia delle Entrate la Bozza del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Adempimento introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Naturalmente, diffuse anche la bozze delle istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Il modello raccoglie i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del

D. P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Decreto-Legge “Milleproroghe” 2017: le misure urgenti fiscali

Si pubblicano gli articoli in materia fiscale del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

Le disposizioni sono accompagnate da una sintesi del contenuto.

Si ricorda che nella giornata del 23 febbraio la Camera ha approvato il relativo disegno di legge di conversione (A.C. 4304).

I primi chiarimenti sulla nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

Pubblicata la Circolare l/E di oggi con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla comunicazione obbligatoria dei dati

delle fatture ai sensi del decreto fiscale n. 193 dello scorso anno e precisa quali contribuenti non sono tenuti all'adempimento

Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture C'è tempo fino al 31 marzo per esercitare l'opzione per il 2017 e i 4 anni successivi

Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno dell'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato oggi (il primo dicembre) dal direttore, infatti, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo. A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: approvato il provvedimento con le modalità per l'esercizio dell'opzione

Disponibili, sul sito delle Entrate, le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

Con un provvedimento 28 ottobre 2016 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, viene data attuazione alla disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015, che prevede la facoltà, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di esercitare l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il provvedimento definisce, inoltre, le specifiche tecniche degli strumenti necessari ai fini della memorizzazione e dell'invio telematico dei dati, le modalità per l'esercizio dell'opzione, le informazioni da trasmettere, il formato e i termini di trasmissione.

Attività per le quali sono stati elaborati gli studi di

settore. In Gazzetta la proroga al 6 luglio 2016

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. del 15 giugno 2016 che proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il testo definitivo conferma che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cd. minimi), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (cd. nuovi forfettari) nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Proroga spesometro 2016. Anche i mensili al 20 aprile

Sono ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016 dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relativi al 2015, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva.

Con un provvedimento in corso di pubblicazione, l'Agenzia va incontro alle difficoltà tecniche rappresentate dai soggetti interessati da questo adempimento, la cui scadenza ordinaria è

prevista per il prossimo 11 aprile (considerato che il 10 è domenica).

Spesometro 2016, PA ancora esonerate. Per commercianti al dettaglio e tour operator confermato il tetto dei 3mila euro

E' stato pubblicato il 06.04.2016 su www.agenziaentrate.it, il Provvedimento (del 6 aprile 2016, prot. n. 49798/2016) con il quale l'Agenzia esclude, anche per il 2016 (in relazione al 2015), le amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall'invio dello spesometro e va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e tour operator limitando anche per quest'anno l'obbligo di comunicazione delle operazioni IVA.

Spesometro, PA esonerate anche per l'invio 2016. Per commercianti e tour operator

niente obbligo sotto i 3mila euro. Esclusi anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema TS

Il Fisco va incontro alle richieste di commercianti al dettaglio e pubbliche amministrazioni limitando anche per quest'anno l'obbligo di comunicazione delle operazioni IVA. In particolare, dopo l'entrata a regime della fattura elettronica PA e l'introduzione dello split payment (operata dalla legge di Stabilità 2015), con un provvedimento in corso di pubblicazione l'Agenzia esclude, anche per il 2015, la pubblica amministrazione dall'invio dello spesometro. Inoltre, le Entrate ricordano che, in base a un'altra semplificazione prevista in via sperimentale per l'anno 2016 dalla legge di Stabilità (Art. 1, comma 953), sono esclusi dallo spesometro anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria.